Riunione del 28 novembre 2023

Alberto Balestreri

Materiale riservato ai membri della Commissione Banche, Intermediari Finanziari ed Assicurazione dell'ODCEC di Milano

Commissione Banche, Intermediari finanziari e Assicurazioni

Ordine del giorno

1. Approvazione del verbale della precedente riunione;
2. Programmazione delle attività formative per il 2024;
3. Esame degli “Orientamenti in materia di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali” rilasciati dalla Banca d’Italia il 21/11/2023;
4. ECB Financial Stability Review, November 2023 – Parte 4 - Non-bank financial sector;
5. Varie ed eventuali.

2. Programmazione delle attività formative 2024

Proposte

- Non Bank Financial Intermediation (Febbraio)
- UTP, NPL e gestione dei rapporti con le imprese (Ottobre)
- Open Finance (Novembre)
- Regolamento DORA (Marzo)
- Euro digitale (Giugno)
- ESG e governance di banche ed intermediari finanziari (Luglio)

Proposte

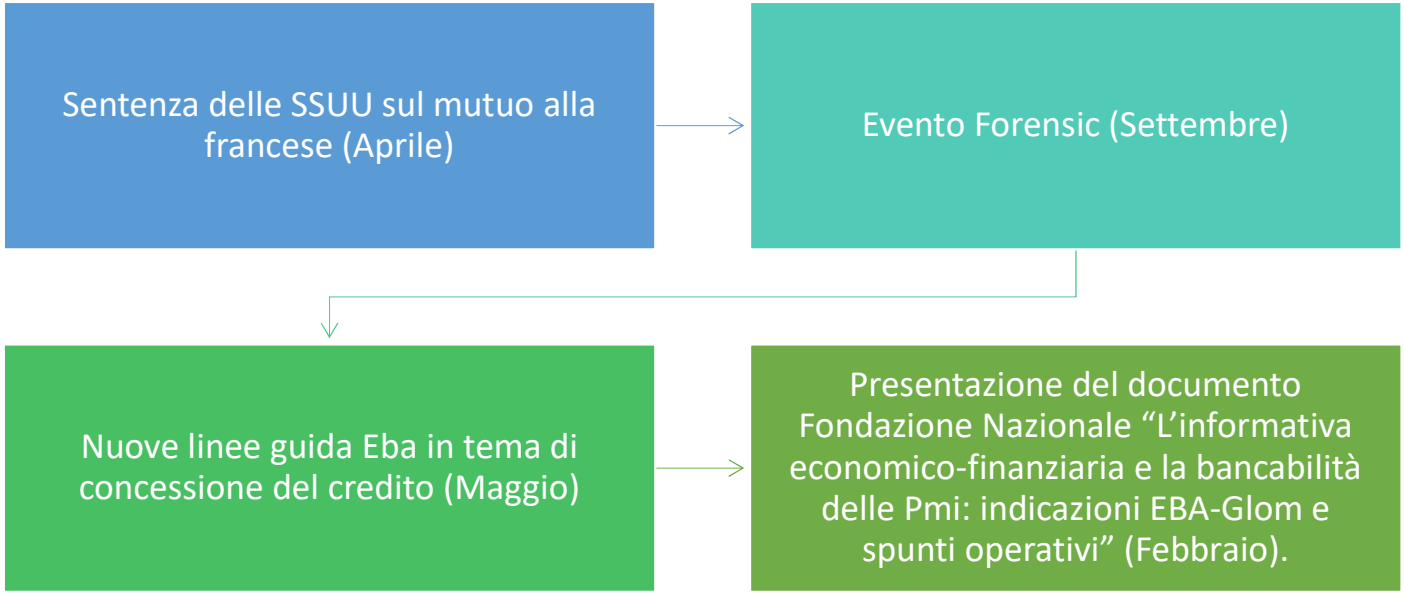
Sentenza delle SSUU sul mutuo alla francese (Aprile)
Evento Forensic (Settembre)
Nuove linee guida Eba in tema di concessione del credito (Maggio)
Presentazione del documento Fondazione Nazionale “L’informativa economico-finanziaria e la bancabilità delle Pmi: indicazioni EBA-Glom e spunti operativi” (Febbraio).

Proposte

Macro-Micro entro (Gennaio)

Bilancio ESG di banche ed intermediari finanziari (Maggio)

Riunioni programmate per il 2024

1. Martedì 16 gennaio, ore 18,00 – MS Teams
2. Martedì 13 febbraio, ore 18,00 – MS Teams
3. Martedì 19 marzo, ore 18,00 – MS Teams
4. Martedì 16 aprile, ore 18,00 – MS Teams
5. Martedì 14 maggio, ore 18,00 – MS Teams
6. Martedì 11 giugno, ore 18,00 – MS Teams
7. Martedì 17 settembre, ore 18,00 – MS Teams
8. Martedì 15 ottobre, ore 18,00 – MS Teams
9. Martedì 19 novembre, ore 18,00 – MS Teams
10. Martedì 10 dicembre, ore 18,00 – MS Teams

3. Esame degli *“Orientamenti in materia di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali”* rilasciati dalla Banca d’Italia il 21/11/2023.

Orientamenti in materia di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche LSI, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento, delle società fiduciarie e dei sistemi di garanzia dei depositanti

1. Premessa

La verifica di idoneità degli esponenti aziendali degli enti vigilati costituisce un presidio fondamentale per assicurare un governo societario improntato a criteri di sana e prudente gestione.

Con l'emanazione del D.M. n. 169/2020[1] (nel seguito, il "**DM**") è stato introdotto un nuovo *framework* regolamentare per tale valutazione[2], recante rilevanti elementi di discontinuità rispetto alla normativa previgente. In particolare, il DM ha:

- introdotto una differenziazione tra requisiti e criteri di idoneità, questi ultimi connotati da una maggiore discrezionalità valutativa;
- esteso le valutazioni da effettuare nel corso delle verifiche, includendovi i criteri di correttezza, competenza, indipendenza di giudizio, nonché – per i soli intermediali bancari - l'adeguata composizione collettiva degli organi e la disponibilità di tempo e, per le sole banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, i limiti al cumulo degli incarichi;
- previsto, per le sole banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, l'applicazione di taluni requisiti e criteri ai responsabili delle principali funzioni aziendali.

A completamento del quadro normativo, la Banca d'Italia ha definito gli aspetti procedurali delle verifiche degli esponenti con un apposito Provvedimento (nel seguito, "**Disposizioni Procedurali**")[3], il cui rispetto è essenziale per assicurare efficacia e completezza delle valutazioni.

I rinnovi degli organi sociali effettuati nel biennio 2021-22 hanno rappresentato il primo banco di prova per l'applicazione della nuova normativa. La Banca d'Italia ha prestato costante attenzione all'adeguatezza delle valutazioni effettuate dagli enti, assicurando la puntuale applicazione delle nuove disposizioni, anche tramite il continuo e proficuo dialogo con gli enti vigilati.

Le evidenze raccolte hanno altresì costituito la base per lo sviluppo di un esercizio di *benchmarking*– che, unitamente alle risultanze acquisite nella gestione delle verifiche *Fit and Proper* dei cicli 2021-2022, ha contribuito al perseguimento di una parità di trattamento nella valutazione delle diverse casistiche portate all'attenzione di questo Istituto e a promuovere – in ultima istanza – un approccio valutativo orientato al rafforzamento degli assetti di *governance* degli enti vigilati e alla salvaguardia dei principi di sana e prudente gestione dell'attività aziendale.

Dette evidenze hanno permesso di individuare, oltre a taluni profili di miglioramento, prassi virtuose per assicurare un puntuale ed efficace espletamento delle procedure di valutazione e in linea con le aspettative tempo per tempo rappresentate dalla Vigilanza nell'ambito del dialogo di supervisione[4].

---

[1] Decreto 23 novembre 2020, n. 169 recante il "Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti", in GU n. 310 del 15.12.2020.

[2] Le nuove disposizioni di applicano alle banche *significant* e *less significant*, agli intermediari finanziari, ai confidi, agli istituti di moneta elettronica, agli istituti di pagamento e ai sistemi di garanzia dei depositanti. La presente comunicazione si rivolge a tutti i predetti intermediari, ad esclusione delle banche *significant*, e si farà loro riferimento nel prosieguo in modo collettivo, come "**enti**" o "**soggetti vigilati**".

[3] Cfr. il Provvedimento della Banca d'Italia del 4.5.2021 recante Disposizioni sulla procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti.

[4] Per completezza, si richiamano inoltre gli "Orientamenti della Banca d'Italia sulla composizione e sul funzionamento dei consigli di amministrazione delle LSI", tesi a supportare gli intermediari nel processo di selezione dei membri per assicurare una opportuna diversificazione e un'adeguata organizzazione dell'organo amministrativo, reperibili al seguente indirizzo: https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/orientamenti-vigilanza/Orientamenti-amministrazione-LSI.pdf.

Orientamenti in materia di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali di

1. banche LSI;
2. intermediari finanziari;
3. confidi;
4. istituti di moneta elettronica;
5. istituti di pagamento;
6. società fiduciarie;
7. sistemi di garanzia dei depositanti

Normativa di riferimento

Decreto 23 novembre 2020, n. 169 recante il *"Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti"*, in GU n. 310 del 15.12.2020.

Provvedimento della Banca d'Italia del 4.5.2021 recante Disposizioni sulla procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti.

Orientamenti della Banca d'Italia sulla composizione e sul funzionamento dei consigli di amministrazione delle LSI;

Questionario standardizzato diffuso da Banca d'Italia per le banche Less Significant e gli intermediari non bancari;

Guida alla verifica dei requisiti di idoneità, BCE;

Questionario aggiornato per la verifica dei requisiti di idoneità – modello della BCE;

Orientamenti in materia di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche LSI, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento, delle società fiduciarie e dei sistemi di garanzia dei depositanti

1. Criticità e buone prassi osservate nei processi di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità degli esponenti degli enti vigilati

A. Profili procedurali

Figura 1 – Verbali ritenuti carenti nel biennio 2021-22

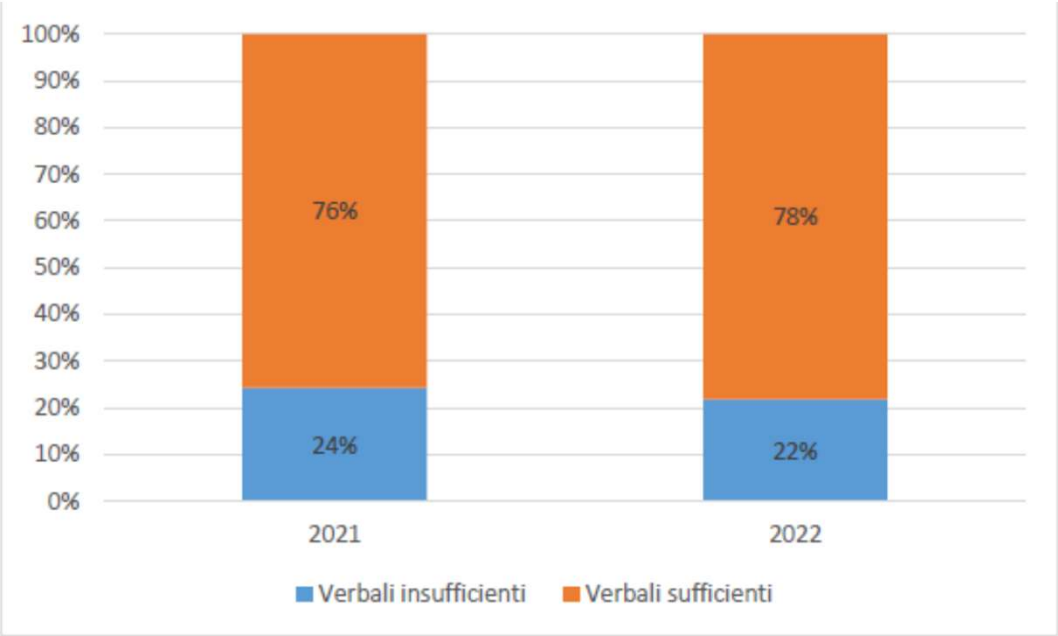

L'esperienza maturata nel biennio 2021-22 ha evidenziato come spesso informazioni incomplete pregiudichino le valutazioni, rendendo necessarie richieste di integrazioni e, nei casi connotati da carenze strutturali, di ripetizione delle verifiche, con potenziali impatti sulla continuità della governance aziendale.

Orientamento 1

«È buona prassi che gli enti vigilati si dotino di un'apposita policy interna a governo delle procedure di valutazione che disciplini, tra l'altro, la raccolta delle informazioni richieste in base alle norme vigenti.

A tal fine, essi:

- valutano il sistematico utilizzo di questionari standardizzati per compendiarle, quale quello diffuso a titolo collaborativo dalla Vigilanza;

- ne assicurano la trasmissione alla Banca d'Italia, unitamente:

  - al verbale di verifica;

  - al curriculum vitae dell'esponente;

  - al consenso al trattamento dei dati personali (privacy statement),

in conformità a quanto previsto dalle Disposizioni Procedurali.

Nel verbale di verifica, **l'Organo competente dà atto dei controlli condotti in autonomia, anche in termini di coerenza interna delle informazioni rese dagli esponenti, volti ad accertare la completezza e adeguatezza delle informazioni rese dagli esponenti.»**

Orientamento 2

In proposito, dalle verifiche Fit and Proper svolte nei cicli 2021 e 2022 sono emerse diffuse carenze, essenzialmente riferibili alla mancata formalizzazione del percorso logico-argomentativo alla base dei giudizi formulati dagli Organi competenti, che nel verbale si sono spesso limitati a richiamare sinteticamente le informazioni rese dagli esponenti oggetto di scrutinio e a confermarne l'idoneità.

«È buona prassi che gli Organi competenti, nel redigere i verbali relativi alle verifiche di idoneità, non si limitino a riportare le informazioni rese dall'esponente nei documenti trasmessi, ma **formalizzino in modo puntuale e analitico le proprie considerazioni**, evidenziando tempo per tempo gli elementi informativi a supporto dei giudizi formulati.»

Orientamento 3

Il corretto espletamento della procedura di valutazione da parte degli Organi competenti è teso – tra l'altro – all'individuazione di eventuali carenze o criticità relative agli esponenti e, laddove possibile, alla definizione delle iniziative di rimedio idonee ad assicurarne la rimozione o sostanziale mitigazione.

«È buona prassi che gli Organi competenti, laddove riscontrino carenze o elementi di anomalia che possono essere colmati attraverso specifiche misure, indichino, all'interno del verbale di verifica, i **presidi di mitigazione dei rischi** già formalizzati nelle policy e nei regolamenti interni.

Qualora detti Organi ritengano che i presidi non siano sufficienti, è buona prassi che i medesimi individuino **le ulteriori azioni di rimedio**, illustrandole in modo puntuale nel verbale e definendone le tempistiche di attuazione. Tali azioni sono poste in essere dagli esponenti interessati, o dall'ente, ove possibile, in tempo utile per poterne apprezzare gli effetti entro i termini per la conclusione del processo di verifica (i.e. 90 o 120 giorni dalla trasmissione del verbale di verifica, a seconda del caso) di competenza della Banca d'Italia.

Laddove il completamento richieda tempi più lunghi**, gli esponenti o l'ente formalizzano – sempre in sede di verifica – il proprio impegno ad assicurarne la realizzazione entro tempistiche predefinite.»**

1. Criticità e buone prassi osservate nei processi di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità degli esponenti degli enti vigilati

B. Criteri di valutazione degli esponenti aziendali

Figura 2 – Principali aree di ri-verbalizzazione richieste nel biennio 2021-22

1. **- onorabilità e correttezza;**
2. **- professionalità e competenza;**
3. **- indipendenza formale e di giudizio;**
4. **- disponibilità di tempo;**

Onorabilità e correttezza - Orientamento 4

Le analisi sulle verifiche svolte nei cicli 2021 e 2022 hanno evidenziato diffuse carenze nelle valutazioni del criterio di correttezza da parte degli Organi: in merito, le richieste di riverbalizzazione da parte della Banca d'Italia sono state numerose.

Per esempio, in presenza di esponenti interessati da sentenze non definitive, procedimenti penali in corso o da indagini, ***gli Organi competenti si sono spesso limitati ad accettare i riferimenti resi dagli esponenti in ordine allo stato del procedimento, senza richiedere informazioni più precise idonee a corroborarne la valutazione****.*

Analoghe carenze si sono riscontrate con riguardo alle sanzioni irrogate agli esponenti e alle altre circostanze rilevanti individuate dall'art. 4 del DM.

«È buona prassi che, nell'esame del profilo di correttezza di ciascun esponente, gli Organi competenti acquisiscano **riferimenti puntuali in ordine alle circostanze connesse alla vicenda oggetto d'indagine, allo stadio del procedimento penale e alle altre circostanze rilevanti ai sensi dell'art. 4 del DM** ai fini di formulare nel verbale, in conformità con l'art. 5 del DM, opportune valutazioni in merito al rispetto del profilo in parola.

A tal fine, gli Organi competenti valutano anche l'opportunità di **acquisire memorie o pareri predisposti dai consulenti legali degli esponenti,** ove questi siano d'accordo, per una migliore ricostruzione delle circostanze oggetto di scrutinio.»

Professionalità e competenza - Orientamento 5

*Per assicurarne l'idoneità alle funzioni, gli esponenti aziendali sono chiamati alla soddisfazione del requisito di professionalità e**, solo per alcune tipologie di enti vigilati, del criterio di competenza.** Dalle verifiche condotte nei cicli 2021 e 2022 sono emerse talune incertezze in ordine alle considerazioni da svolgere in merito ai citati profili.*

Il requisito è stato spesso ritenuto sussistente sulla base del mero numero degli incarichi ricoperti nel tempo dall'esponente, senza considerare, e quindi specificare nel verbale, il tipo e il contenuto delle mansioni svolte in concreto. In altri casi si è registrato un mero rinvio alle informazioni contenute nel curriculum vitae, sovente inidonee – anche in ragione dell'estrema sinteticità – a descrivere le attività effettivamente svolte dall'esponente.

«In adempimento delle Disposizioni Procedurali, in sede di valutazione del requisito di professionalità e – <u>ove applicabile – del criterio di competenza,</u> gli Organi acquisiscono informazioni dettagliate in merito alle esperienze e competenze professionali maturate dagli esponenti oggetto di verifica, **avendo cura di ricondurle espressamente alle corrispondenti fattispecie rilevanti ai sensi del DM.»**

Orientamento 5 (continua)

«È buona prassi che le informazioni acquisite includano:

- sintetici riferimenti quali/quantitativi in merito a:

    - **mansioni** svolte in concreto dall'esponente in ciascuna esperienza professionale;

    - eventuali **ruoli manageriali/di responsabilità/di coordinamento** ricoperti;

    - **contesto** aziendale/professionale di riferimento;

- l'effettivo periodo di svolgimento di ciascuna esperienza;

- le **competenze specialistiche** maturate dall'esponente nel corso del proprio percorso professionale, accompagnate da una sintetica illustrazione delle **esperienze professionali che ne hanno permesso lo sviluppo;**

- ogni elemento idoneo a consentire l'espletamento di un'analitica **valutazione comparativa tra il contesto aziendale in cui si è maturata l'esperienza e quello dell'ente in cui l'esponente ha assunto l'incarico**, laddove la valorizzazione dell'esperienza in questione - ai fini della verifica dei requisiti - sia subordinata a una **preventiva valutazione di equivalenza tra le due realtà imprenditoriali.»**

Indipendenza formale e di giudizio - Orientamento 6

Le vigenti disposizioni richiedono che gli esponenti siano in possesso, tra l'altro, di distinti attributi di indipendenza (formale e di giudizio).

Ai fini di tale verifica, il DM impone agli Organi competenti di verificare, tra l'altro, se gli esponenti intrattengano o abbiano intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, direttamente, indirettamente, "rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi", con le specifiche controparti individuate dal DM stesso e se tali rapporti siano "tali da comprometterne l'indipendenza".

Come emerso nell'analisi di benchmarking, gli enti vigilati hanno riscontrato talune difficoltà ad individuare con precisione il perimetro dei rapporti da sottoporre a scrutinio; ***specifiche incertezze hanno riguardato l'identificazione dei rapporti intrattenuti "indirettamente".***

Indipendenza formale e di giudizio - Orientamento 6

«È buona prassi che gli enti vigilati, anche nell'ambito di una **policy adottata a governo delle procedure di valutazione:**

- individuino tutte le fattispecie rilevanti ai sensi del DM per la valutazione dell'indipendenza formale e/o di giudizio;

- specifichino il perimetro dei rapporti indiretti a questo fine rilevanti. In tale perimetro gli enti includono almeno i rapporti intercorrenti tra: i) l'ente: ii) i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente; iii) le società controllate dall'ente o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti; iv) o un partecipante dell'ente o i relativi esponenti, e:

a) le società o imprese (anche costituite in forma non societaria) controllate, anche unitamente ad altri soggetti, direttamente o indirettamente, dall'esponente o da suoi parenti o affini entro il 4° grado;

b) le società di cui l'esponente detiene, direttamente o indirettamente, partecipazioni non immateriali in termini di capitale o diritti di voto (es. 10%);

c) le società nelle quali l'esponente ricopre una carica sociale.»

Indipendenza formale e di giudizio - Orientamento 7

Incertezze sono emerse anche nell'individuazione dei rapporti da intendersi, ai sensi del DM, "tali dal comprometter[n]e l'indipendenza" dell'esponente. In concreto, con riguardo ai rapporti finanziari, le verifiche si sono spesso limitate ad accertarne lo stato non deteriorato, senza approfondirne:

- le caratteristiche;

- le condizioni di concessione rispetto alle prassi di mercato;

- la rilevanza sulla posizione patrimoniale degli esponenti (o, nei casi di esposizione indiretta, delle imprese loro riferibili)

e, in ultima analisi, l'incidenza sull'indipendenza formale o di giudizio.

Le medesime difficoltà sono state riscontrate nell'analisi di altre tipologie di rapporti, quali quelli di lavoro ovvero di natura patrimoniale o professionale.

Indipendenza formale e di giudizio - Orientamento 7

«È buona prassi che gli enti vigilati, anche nell'ambito di una policy adottata a governo delle procedure di valutazione, definiscano criteri quali/quantitativi per individuare le relazioni da considerare ostative alla sussistenza dell'indipendenza formale o dell'indipendenza di giudizio. I predetti criteri:

- discriminano tra le diverse tipologie di rapporto richiamate dall'art. 13, co. 1, lett. h) del DM, così da cogliere in misura adeguata la rilevanza dei conflitti di interesse, anche potenziali, che ne discendono;

- tengono in adeguata considerazione la posizione ricoperta dall'esponente all'interno dell'ente e la sua eventuale compartecipazione a processi decisionali (ad es., l'erogazione del credito o la stipula di partnership commerciali) potenzialmente incisi dai predetti conflitti di interesse;

- includono soglie di materialità, al di sotto delle quali si possa ragionevolmente escludere che i rapporti siano tali da condizionare le valutazioni degli esponenti, e di tolleranza, oltre le quali i rapporti siano da considerare problematici;

- in relazione alle esposizioni indirette, promuovono, superata una determinata soglia di affidamenti concessi dall'ente alle imprese riferibili all'esponente, la differenziazione delle fonti di indebitamento dell'impresa/gruppo interessato, così da ridurre la rilevanza percentuale massima dei finanziamenti affidati o accordati dal soggetto vigilato in cui siede l'esponente/imprenditore rispetto a quelli complessivi concessi dal sistema e la loro potenziale incidenza sulla sua indipendenza (formale o di giudizio).

È inoltre buona prassi che la policy individui le azioni di rimedio che l'Organo competente o l'esponente interessato debbano porre in essere in presenza di rapporti anomali e l'orizzonte temporale entro il quale ne è richiesta la realizzazione (cfr. il box nel paragrafo "Verbalizzazione delle azioni di rimedio").

Laddove tali iniziative non possano trovare completamento entro i termini per la conclusione del processo di verifica di competenza della Banca d'Italia, è buona prassi che le medesime trovino realizzazione entro un orizzonte temporale non superiore ai 3/6 mesi.»

1) **Esposizioni direttamente in capo all'esponente o ai suoi soggetti connessi**

- soglia di materialità: € 200/mila;
- soglia di tolleranza delle esposizioni diverse dai mutui ipotecari: € 500/mila;
- soglia di tolleranza dei mutui ipotecari: € 1 mln;

2) **Esposizioni indirette**

- soglia di materialità: € 1 mln;
- soglia di tolleranza delle esposizioni superiori a € 1 mln: considerate di norma non problematiche se inferiori al 30% dell'accordato/utilizzato a sistema dell'impresa/gruppo. In caso contrario, l'esponente interessato è tenuto a presentare un piano di differenziazione dei finanziamenti concessi alle sue imprese, da realizzarsi nell'arco di un semestre, con l'obiettivo di ridurre l'esposizione (in termini sia di utilizzato che di accordato) presso la banca/gruppo bancario entro la predetta soglia del 30%.

3) **Rapporti commerciali, professionali o di lavoro**

- soglia di materialità: considerati di norma non problematici i rapporti che generano meno del 20% del reddito annuo dell'esponente o dell'impresa/del gruppo a lui/lei riferibile;

4) **Rapporti patrimoniali**

- soglia di materialità: considerati di norma non problematici gli investimenti di valore inferiore o pari al 20% del patrimonio dell'esponente o dell'impresa/del gruppo a lui/lei riferibile.

Disponibilità di tempo - Orientamento 8

Il DM richiede agli esponenti delle banche di dedicare tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico; a tale fine, ogni esponente è tenuto a comunicare all'Organo competente gli incarichi ricoperti e le altre attività lavorative e professionali svolte. L'analisi di benchmarking, condotta solo con riferimento agli esponenti di banche LSI a cui si applica il criterio, ha evidenziato:

- un quadro non del tutto soddisfacente in ordine al tempo stimato necessario dagli esponenti ai fini dell'espletamento del proprio incarico;

- una rilevanza – spesso eccessiva – degli impegni assunti dagli esponenti parallelamente al mandato ricoperto presso gli enti vigilati.

Disponibilità di tempo - Orientamento 8

«Ai sensi del DM, la banca deve mettere a conoscenza gli esponenti del tempo che essa ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico.

A tal fine, è buona prassi che gli Organi competenti assicurino lo sviluppo e l'aggiornamento nel continuo di stime in ordine al tempo reputato necessario all'espletamento dell'incarico da parte di ciascun esponente, tenendo in opportuna considerazione:

(i) il tempo assorbito dalla partecipazione alle sedute dell'Organo medesimo e degli eventuali comitati endo-consiliari o manageriali, avendo riguardo anche ai dati storici in ordine alla frequenza e alla durata di tali riunioni; dallo studio dell'informativa pre-consiliare; dalle interlocuzioni informali con le strutture aziendali e le funzioni di controllo; dagli altri impegni di norma connessi all'esercizio delle funzioni. È auspicabile che tale stima includa anche un buffer, funzionale alla gestione di eventuali picchi di attività;

(ii) il ruolo rivestito da ciascun esponente, al fine di pervenire a stime che differenzino l'assorbimento temporale in funzione, quanto meno, della natura esecutiva o non esecutiva dell'incarico e dell'eventuale ruolo di presidenza dell'Organo o di comitati endo-consiliari o manageriali;

(iii) le dimensioni, la complessità e la situazione tecnica dell'ente vigilato.

È buona prassi che gli Organi, unitamente alla stima relativa al tempo da dedicare all'incarico, individuino un numero massimo di ulteriori incarichi ricopribili da ciascun esponente in costanza di mandato, al fine di assicurarne la complessiva sostenibilità (tenuto anche conto del numero medio di giorni lavorativi presenti in un anno, pari a 260). Nella definizione delle soglie, gli Organi tengono in adeguata considerazione le differenti tipologie di incarichi (i.e., Presidente dell'Organo, amministratore esecutivo o non esecutivo, sindaco) ricoperti dagli esponenti presso il soggetto vigilato e presso gli enti esterni, nonché la dimensione e complessità delle imprese presso i quali sono svolti, al fine di addivenire a una stima robusta del corrispondente assorbimento temporale.»

Policy da un intermediario di piccole dimensioni e ridotta complessità, con equilibri tecnici privi di rilevanti problematicità e non interessato da progetti a elevato assorbimento temporale (ad es. iniziative di turnaround o di re-indirizzamento del modello di business).

1) **Tempo minimo da dedicare all'incarico**
   a) Presidente del CdA: 48 giorni/anno;
   b) Amministratore Delegato/D.G.: tempo pieno;
   c) Amministratore esecutivo: 48 giorni/anno;
   d) Amministratore non esecutivo: 36 giorni/anno;
   e) Amministratore indipendente: 38 giorni/anno;
   f) Presidente di un comitato endo-consiliare: 12 giorni/anno aggiuntivi per ogni Comitato;
   g) Componente di comitati endo-consiliari: 8 giorni/anno aggiuntivi per ogni Comitato;
   h) Presidente del Collegio Sindacale: 48 giorni/anno;
   i) Sindaci effettivi: 42 giorni/anno.

2) **Numero massimo di ulteriori incarichi ricopribili**

   10 – inclusivi del mandato presso la banca – di cui non oltre 3 a carattere esecutivo. Ai fini del computo, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 18 del DM.

La Banca d’Italia si attende pertanto che i soggetti vigilati:

(i) assumano le iniziative necessarie al superamento degli aspetti di attenzione evidenziati, con particolare riferimento alla completezza delle informazioni acquisite e delle analisi svolte, sin dalla valutazione degli esponenti di nomina successiva alla data di pubblicazione della presente comunicazione;

(ii) valutino la definizione di una specifica **policy a governo delle procedure di valutazione**, volta a favorire l’allineamento ai presenti Orientamenti. Tale documento andrebbe opportunamente adottato in tempo utile per l’individuazione dei candidati da proporre alle assemblee che, a partire dal 2024, saranno chiamate al rinnovo degli Organi Sociali.

4. ECB Financial Stability Review, November 2023 – Parte 4 - Non-bank financial sector

1. Non-banks have proved resilient recently but may face challenges ahead as structural vulnerabilities persist

1

Investment activity in the non-bank financial intermediation (NBFI) sector has picked up again in 2023, supporting debt issuance by sovereigns and corporates (Chart 4.1).

2

Against a backdrop of macroeconomic uncertainty and tighter financial conditions, the NBFI sector remains vulnerable to rising credit risks (Chart 4.2).

3

A deterioration in the macroeconomic outlook or wider adverse shocks could trigger sudden liquidity needs in the NBFI sector.

Chart 4.1

The NBFI sector has continued to rebalance portfolios, including by further increasing its purchases of bank debt and higher-rated bonds in primary debt markets

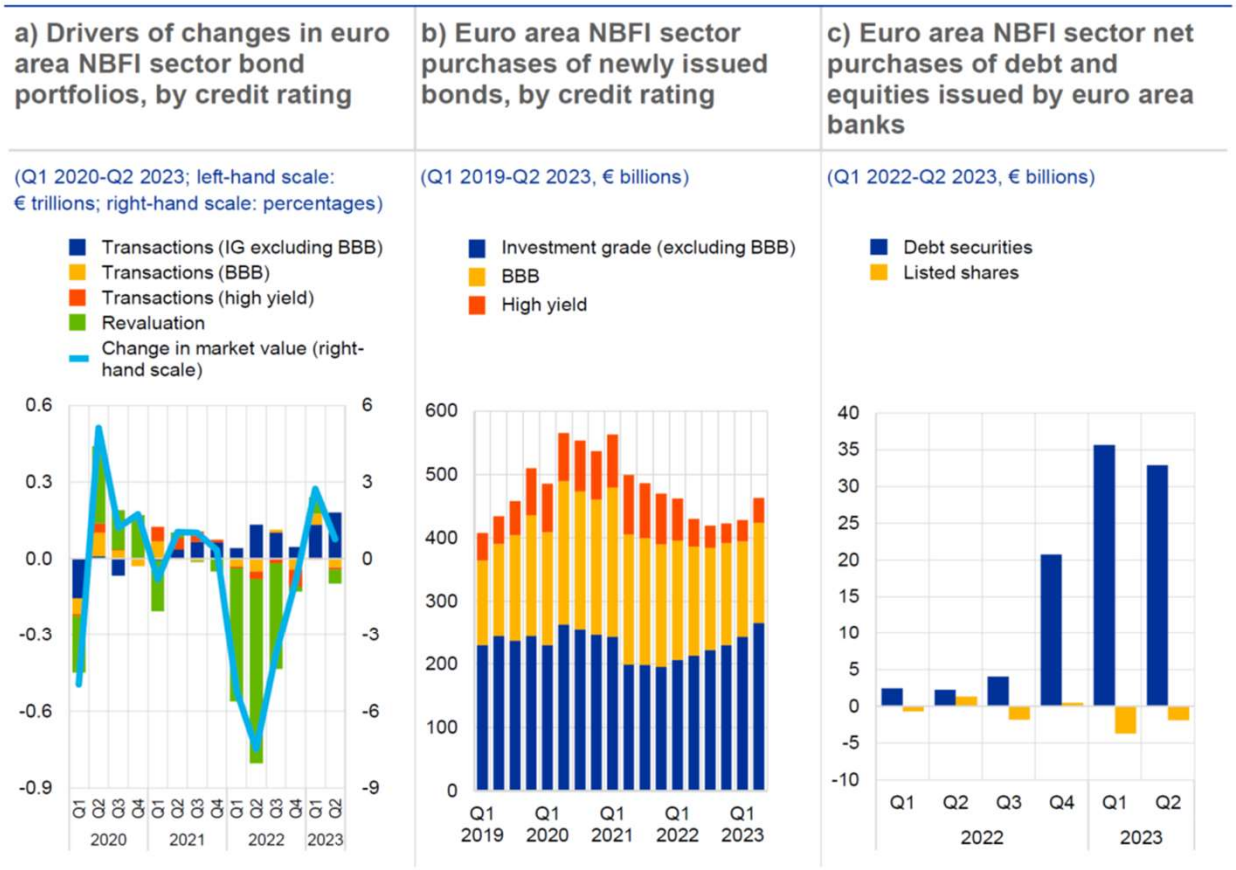

Sources: ECB (SHS, CSDB), S&P Global Market Intelligence, Moody's Analytics, Fitch Ratings, DBSR Morningstar and ECB calculations.
Notes: All amounts at market value. Panel a: IG stands for investment grade. Panel b: purchases of long-term bonds issued in the same quarter, accumulated over the past four quarters to account for seasonality.

Chart 4.2

A weaker macroeconomic outlook and tighter financial conditions have increased credit risk in NBFI sector portfolios

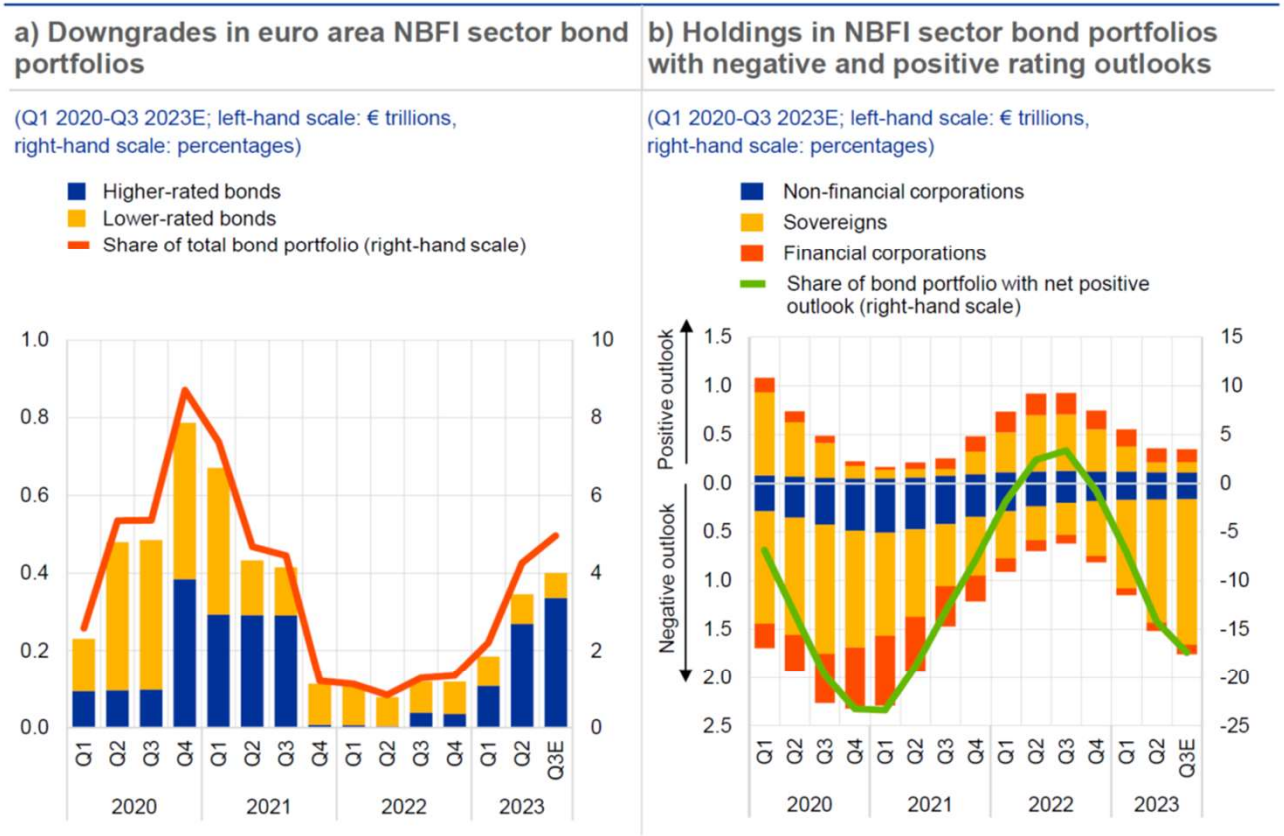

Sources: ECB (SHS, CSDB), S&P Global Market Intelligence, Moody's Analytics, Fitch Ratings, DBSR Morningstar and ECB calculations.

Notes: All amounts are four quarter moving averages at market value. Values for Q3 2023 are estimated by applying observed rating and outlook action in Q3 on the latest available holdings data referring to Q2 2023. Panel a: higher-rated bonds are defined as those with a worst issuer rating of AA- or higher. Panel b: total value of bonds from issuers that have been given a positive or negative credit outlook by at least one rating agency, excluding holdings with no or contradictory outlooks. The share of a bond portfolio with net positive outlook is given by the sum of positive less negative outlook holdings divided by total bond portfolio holdings.

2. Risks related to liquidity and leverage point to structural vulnerabilities in investment funds

1. Euro area investment funds continue to shift their bond portfolios towards higher-rated debt, but the uncertain macroeconomic outlook could trigger renewed revaluation losses (Chart. 4.3).
2. Fund flows mirror the shift observed in funds' debt securities portfolios (Chart 4.4.).
3. Decreasing net inflows into real estate investment funds (REIFs) might amplify negative effects on the real estate cycle (Chart 4.4.).
4. Financial stability concerns about stress in the Chinese real estate market spilling over to the euro area investment fund sector are currently limited (Chart 4.4.).
5. Despite the ongoing de-risking process, the euro area investment fund sector remains vulnerable to liquidity risks (Chart 4.5).
6. Structural vulnerabilities in euro area investment funds may also be caused by leverage (Chart 4.5).
7. The combination of leverage, low liquidity buffers and high credit risk is a significant financial stability concern which underscores the need to strengthen the resilience of investment funds from a macroprudential perspective (Chart 4.5).

Chart 4.3

Investment funds continue to shift to safer bonds, mitigating financial stability concerns, but revaluations of their debt securities portfolios might still pose challenges

a) Euro area investment funds' debt securities transactions, by rating and issuer sector

(Q1 2021-Q2 2023, € billions)

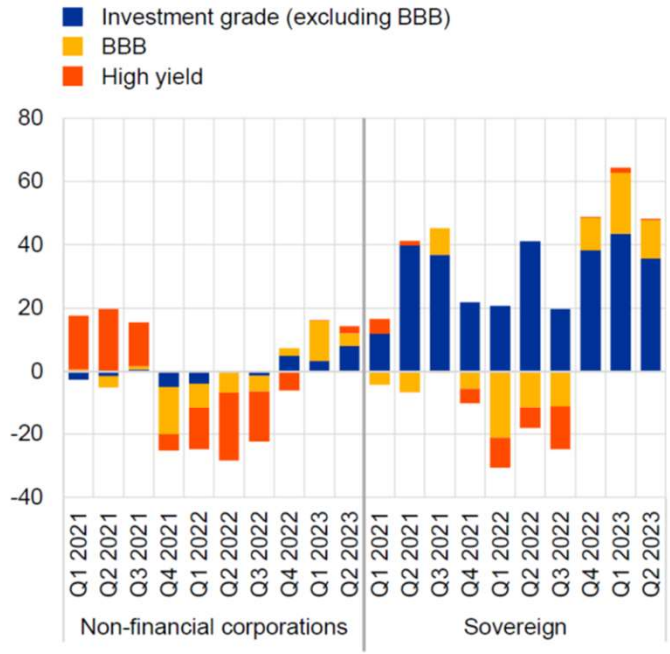

b) Revaluations of euro area investment funds' debt securities portfolios, by rating and issuer sector

(Q1 2021-Q2 2023, percentages of total market value)

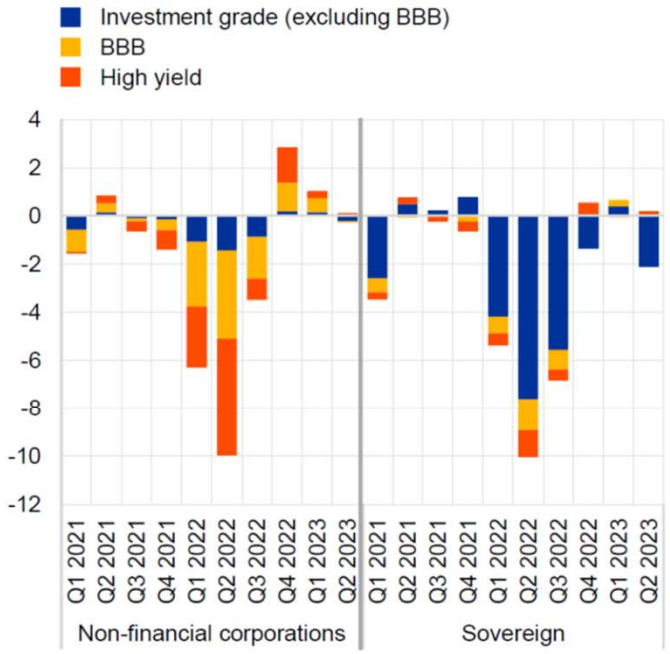

Sources: ECB (CSDB, SHS), S&P Global Market Intelligence, Moody's Analytics, Fitch Ratings, DBSR Morningstar and ECB calculations.
Note: The analysis excludes unrated bond holdings.

Chart 4.4

Fund flows reflect the current macroeconomic environment

a) Inflows and revaluations in real estate funds in the euro area

(Q1 2020-Q2 2023, € billions)

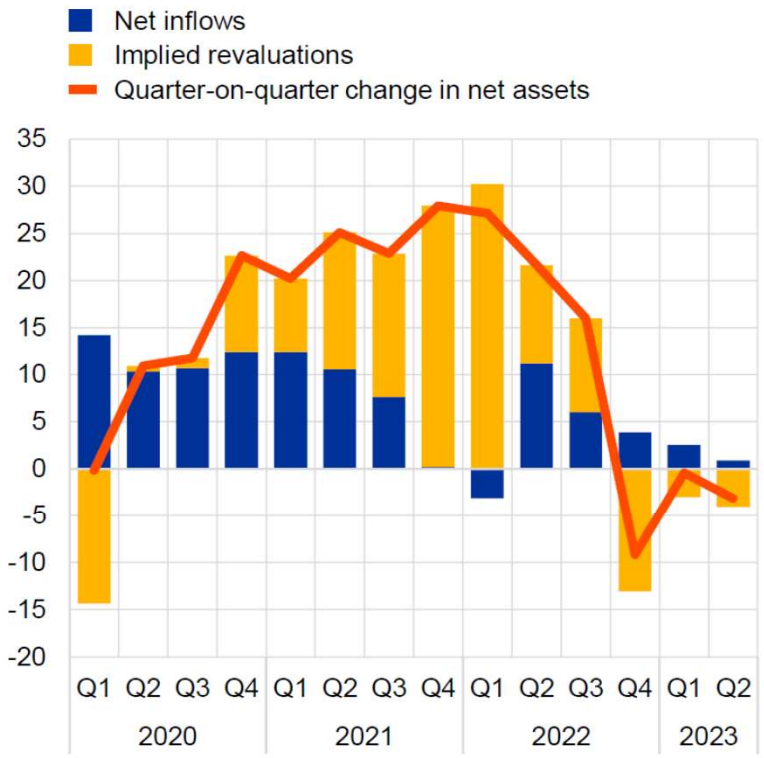

b) Cumulative flows into euro area-domiciled bond and equity funds, by type

(2 Jan.-14 Nov. 2023, percentages of net asset value)

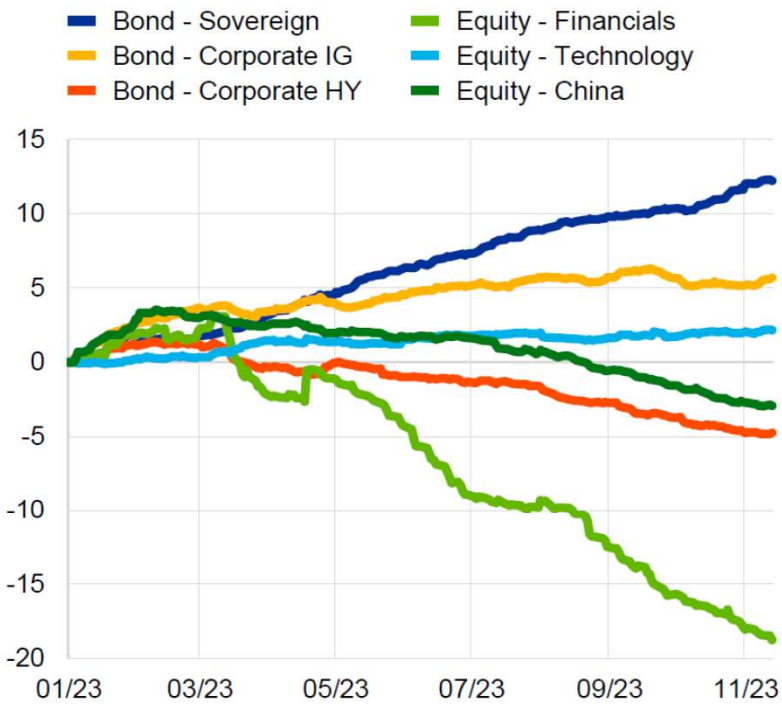

Sources: ECB (IVF), EPFR Global and ECB calculations.
Notes: Panel a: implied revaluations are calculated as the difference between the quarter-on-quarter change in net asset value minus net inflows. Panel b: IG stands for investment grade; HY stands for high yield.

Chart 4.5

The euro area investment fund sector is vulnerable to risks from leverage and low liquidity buffers

a) Cash buffers and recent fund flows as a share of total net assets

(Q1 2021-Q2 2023, percentages)

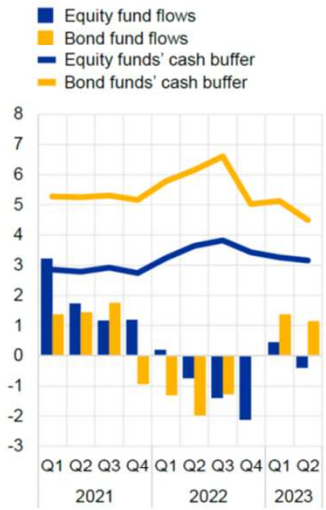

b) Distribution of investment funds' financial leverage from repo borrowing

(Q2 2023, repo borrowing/net asset value)

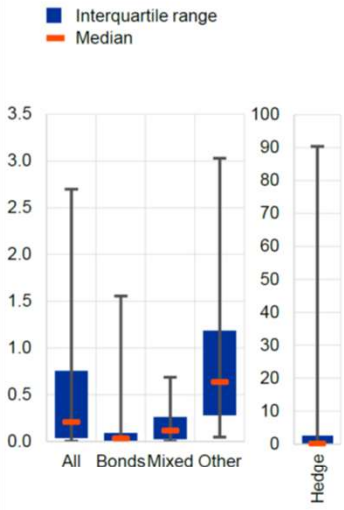

c) Distribution of investment funds' synthetic leverage in equity derivatives portfolios, by quintiles of HQLA and cash holdings, and credit risk level of their portfolios

(30 Jun. 2023, GNV/IM posted)

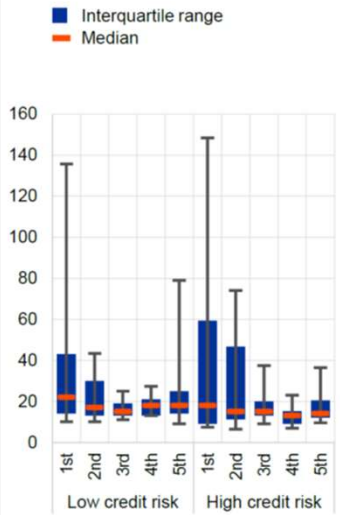

Sources: ECB (IVF, EMIR, SFTDS), EMIR sector enrichment based on Lenoci and Letizia*, LSEG Lipper IM and ECB calculations.
Notes: Panel b: the leverage ratio is calculated as the median of the total repo borrowing during the quarter divided by the net asset value of the fund. Box plot whiskers represent the 5th and 95th percentiles of the distribution. Panel c: HQLA stands for high-quality liquid assets. The analysis only includes portfolios of centrally cleared equity derivatives. As at 30 June 2023, these portfolios accounted for 8% of the total centrally cleared derivative portfolio. The GNV/IM posted ratio is a measure of synthetic leverage at the portfolio level and as such does not capture the total synthetic leverage of an individual fund. For confidentiality reasons, box plot whiskers represent the 10th and 90th percentiles of the distribution where each observation consists of the aggregation of three funds. Liquidity buffers are expressed as the share of cash and HQLA in the total net assets of a fund. Part of these buffers might already be pledged as collateral for initial margins. The quintiles are ordered from lowest liquidity buffers to highest (i.e. the first quintile contains the lowest 20% of the liquidity buffer distribution). The credit risk of a fund is defined as the average credit risk of the fund's portfolio. The credit risk score goes from 0 (lowest) to 10 (highest). The low credit risk sample includes all those funds whose portfolios have an average credit score below 3.
*) See Lenoci, F.D. and Letizia, E., "Classifying Counterparty Sector in EMIR Data", in Consoli, S., Reforgiato Recupero, D. and Saisana, M. (eds.), *Data Science for Economics and Finance*, Springer, Cham, 2021.

Assessing liquidity vulnerabilities in open-ended bond funds: a fund-level redemption coverage ratio approach

Recent changes in the macroeconomic and financial landscape have underscored the need to reassess how liquidity vulnerabilities have evolved for euro area open-ended bond funds.

Overall reduced HQLA levels for bond funds would suggest that they have greater liquidity mismatch, which would increase vulnerabilities should the sector face severe outflows.

Heightened liquidity vulnerabilities indicate that large-scale redemptions could lead to stress within the bond fund sector, with negative repercussions for the underlying markets

3. Insurers remain resilient, but rising economic uncertainty could challenge profitability

1. Euro area insurers remain resilient overall, with strong profitability and solvency positions (Chart 4.6.).
2. Life insurers may also face challenges from declining underwriting profitability (Chart 4.7.).
3. Higher interest rates may increase the resilience of insurers and pension funds in the medium term, but it is important for them to strengthen their liquidity preparedness to meet margin calls (Chart 4.8).
4. In the near term, higher interest rates may result in revaluation losses on exposures to assets and sectors, such as real estate, which are sensitive to interest rates.
5. Over the longer term, insurers will continue to face several fundamental challenges, including climate change.

Chart 4.6

Insurers' profitability and solvency remain strong in aggregate

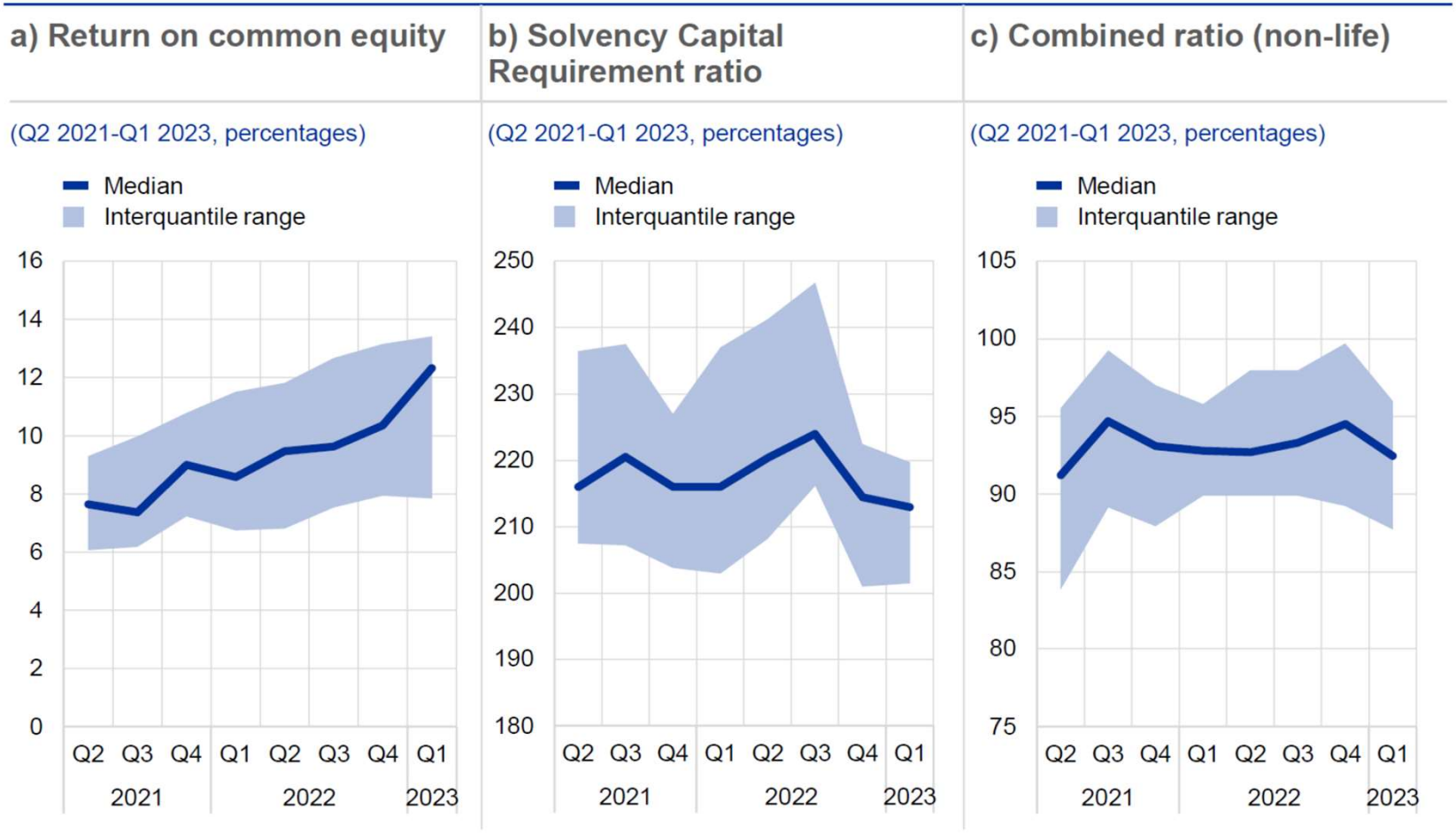

Sources: Bloomberg Finance L.P. and ECB calculations.
Notes: Data are based on a sample of large euro area insurers offering life and non-life products. The combined ratio is a common measure of non-life insurance profitability.

Chart 4.7

Euro area life insurers face challenges from falling profitability

a) Ratio of claims incurred and acquisition expenses to premiums written

(2018-22, percentages)

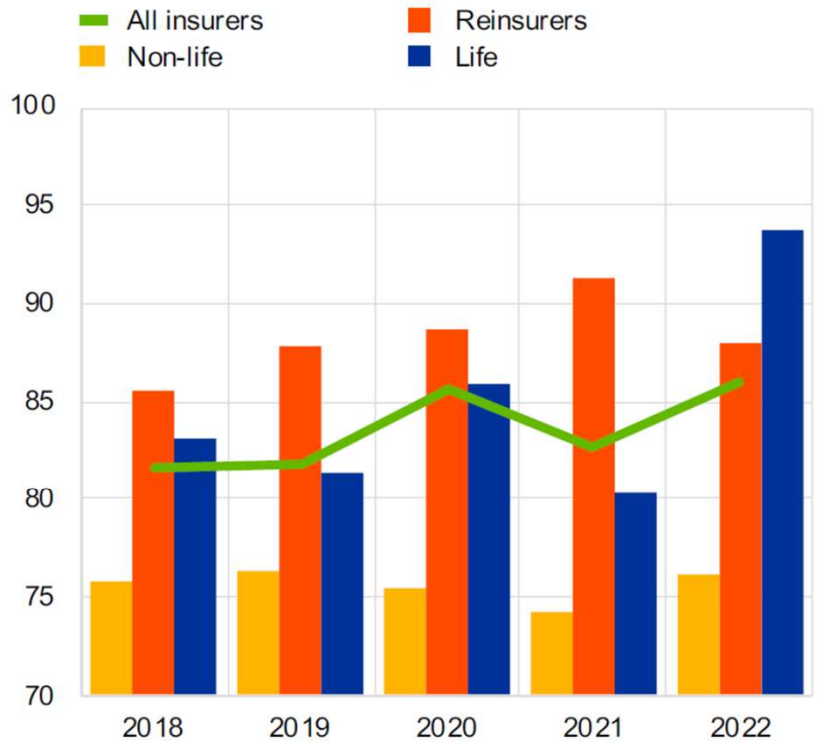

b) Lapse rates on life business of large euro area insurance groups

(2018-22, percentages)

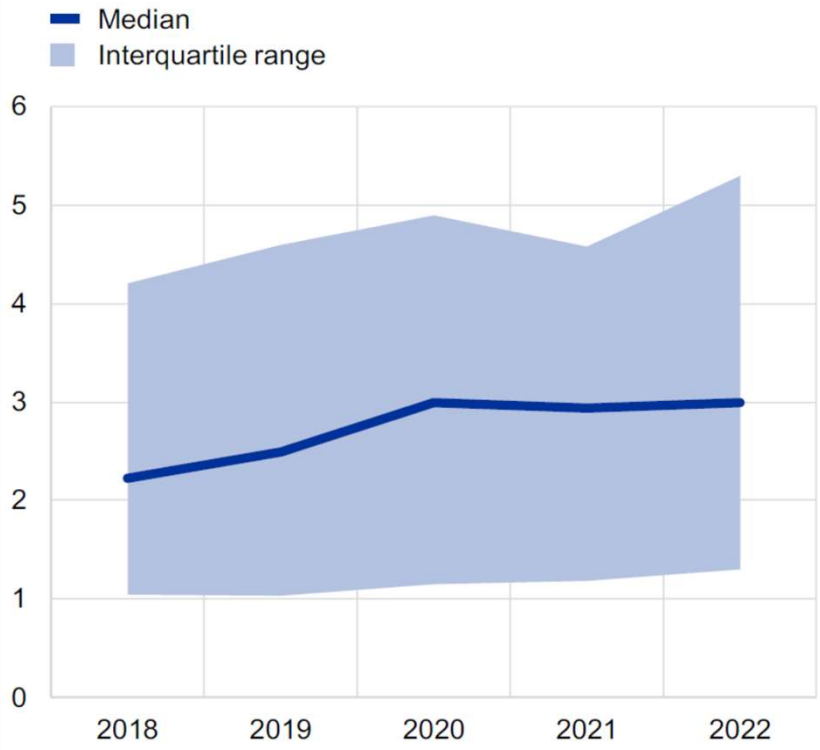

Sources: ECB (ICO, LIG) and ECB calculations.
Note: Panel a: the chart shows observations for Q4 of each year for all insurance groups.

Chart 4.8

Higher interest rates continue to see ICPFs shift to safer assets, but could result in losses on real estate exposures

a) ICPFs' debt securities transactions, by rating and issuer sector

(Q1 2021-Q2 2023, € billions)

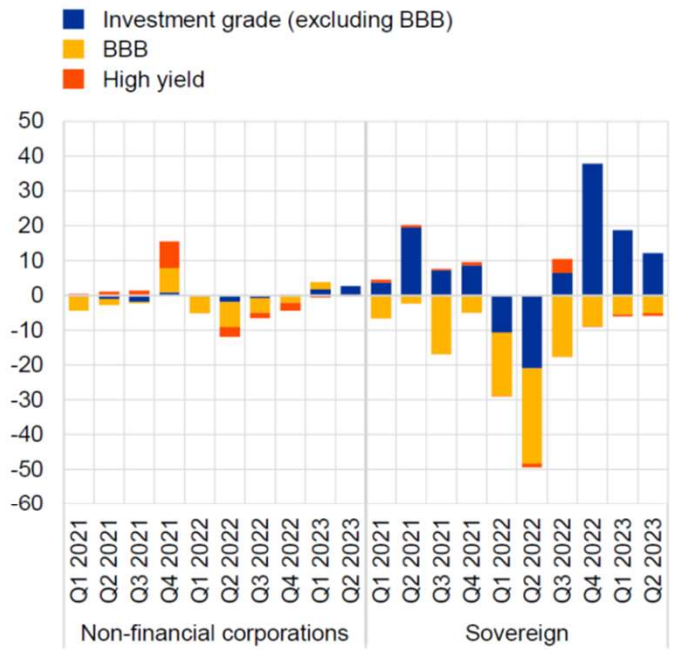

b) ICPFs' real estate assets, by type and region of exposure

(Q2 2023, € billions)

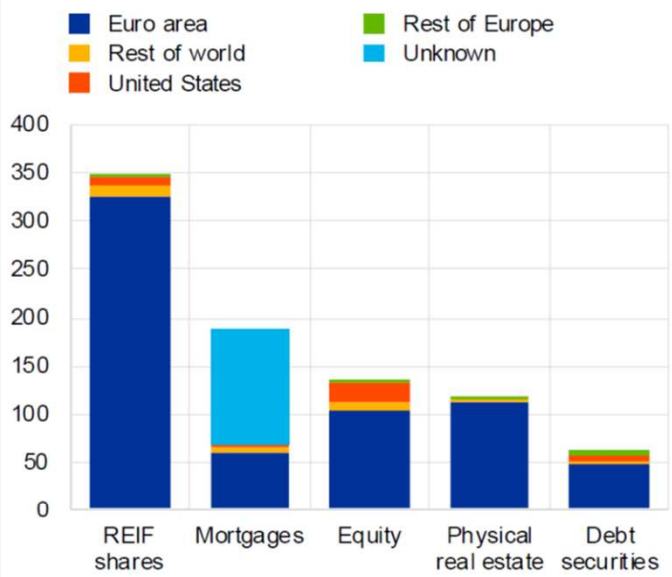

Sources: ECB (SHS, CSDB), S&P Global Market Intelligence, Moody's Analytics, Fitch Ratings, DBSR Morningstar, EIOPA and ECB calculations.

Notes: Panel a: the chart shows net purchases of securities broken down by rating and issuer sector. Panel b: the chart is based on aggregate asset exposure statistics published by EIOPA. Data on pension funds reflect occupational pension schemes only. "Unknown" refers to mortgage exposures where the region of lending is unavailable in EIOPA data. "Equity" refers to holdings of real estate-related corporations. "Physical real estate" includes exposures to residential and commercial properties (excluding those for own use).

Chart 4.1

The NBFI sector has continued to rebalance portfolios, including by further increasing its purchases of bank debt and higher-rated bonds in primary debt markets

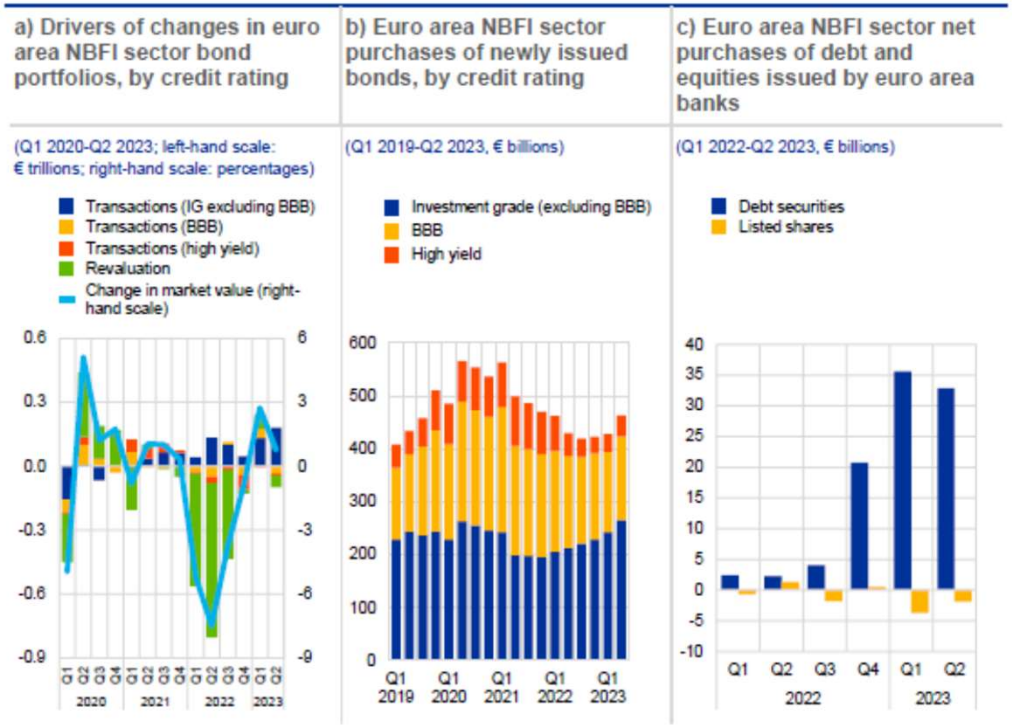

Sources: ECB (SHS, CSDB), S&P Global Market Intelligence, Moody's Analytics, Fitch Ratings, DBSR Morningstar and ECB calculations.

Notes: All amounts at market value. Panel a: IG stands for investment grade. Panel b: purchases of long-term bonds issued in the same quarter, accumulated over the past four quarters to account for seasonality.

5. Varie ed eventuali

In progettazione

12 dicembre 2023, ore 14,00: presentazione del corso di «gestione delle imprese assicurative».

Riunioni programmate per il 2023

1. ~~Martedì 17 gennaio, ore 18,00 – MS Teams~~
2. ~~Giovedì 16 febbraio, ore 18,00 – MS Teams~~
3. ~~Martedì 21 marzo, ore 18,00 – In presenza~~
4. ~~Martedì 18 aprile, ore 18,00 – MS Teams~~
5. ~~Martedì 16 maggio, ore 18,00 – MS Teams~~
6. ~~Martedì 4 luglio, ore 18,00 – In presenza~~
7. ~~Martedì 12 settembre, ore 18,00 – MS Teams~~
8. ~~Martedì 17 ottobre, ore 18,00 – MS Teams~~
9. ~~Martedì 28 novembre, ore 18,00 – MS Teams~~
10. Giovedì 14 dicembre, ore 18,00 – MS Teams